

Segreteria nazionale

Roma 29/11/2023 Prot. 86

Ai Segretari Generali Regionali  
Alle Strutture Regionali  
Ai Segretari Regionali  
Ai Responsabili Sindacali

**Oggetto: INPS - Trasferimento della posizione assicurativa dalla gestione FPE (Fondo previdenza Elettrici) al FPLD (Fondo Previdenza Lavoratori Dipendenti)**

## L'ARGOMENTO

Facendo seguito alle numerose richieste che stanno pervenendo alla Segreteria Nazionale sul tema in oggetto, re-inviando la nostra circolare 23T107 del 23 ottobre 2023 a firma congiunta FLAEI – INAS.

Invitiamo le strutture FLAEI ad una precisa informativa ai lavoratori interessati ricordando che il Patronato INAS è sempre disponibile per analizzare le specifiche situazioni individuali e fornire ogni necessaria informazione per effettuare scelte ponderate.

Cordiali saluti.

Per la Segreteria Nazionale  
**Massimo Saotta**

All.: c.s.

Roma, 23 ottobre 2023

Alle Strutture Regionali  
Inas Cisl e FLAEI Cisl

**INPS - Trasferimento della posizione assicurativa dalla gestione FPE (Fondo previdenza Elettrici) al FPLD (Fondo Previdenza Lavoratori Dipendenti).**

A seguito delle richieste di chiarimenti su alcune iniziative riguardo alla possibilità di trasferimento della posizione assicurativa dalla gestione FPE (Fondo previdenza Elettrici) al FPLD (Fondo Previdenza Lavoratori Dipendenti) che stanno interessando il settore, riteniamo opportuno fare alcune precisazioni.

Gli iscritti al Fondo Elettrici (EL) possono accedere alla pensione calcolata con le regole specifiche del Fondo speciale oppure con le regole del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, previa domanda di trasferimento oneroso della posizione assicurativa all'Assicurazione generale obbligatoria (FPLD) ai sensi dell'art. 12 della L. 122/2010, legge che ha soppresso la possibilità di trasferire a titolo gratuito - ai sensi dell'art. 1, L. 29/79 - la contribuzione dal Fondo Elettrici al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'AGO.

Il patronato INAS tramite proprie procedure è in grado di calcolare l'importo presunto della pensione sia con le regole specifiche del Fondo EL che con le regole dell'AGO, nonché stimare l'eventuale onere per il trasferimento della posizione assicurativa nell'AGO.

Se dai calcoli effettuati risultasse più favorevole l'importo di pensione con le regole dell'AGO rispetto a quello con le regole del Fondo EL, **a ridosso della cessazione del rapporto di lavoro/dell'iscrizione al Fondo EL** (nell'ultima settimana), è consigliabile inoltrare all'INPS - in via telematica e tramite il patronato INAS - insieme alla domanda di pensione anche la domanda di trasferimento oneroso L. 122/2010. Giova ricordare che detta disposizione normativa, nel disporre l'abrogazione delle norme in materia di costituzione della posizione assicurativa, ha anche previsto nuove regole da applicare ai casi di trasferimento delle posizioni assicurative nel FPLD. L'INPS ritiene che detta operazione si configuri comunque come nuova modalità di costituzione della posizione assicurativa e non come una effettiva ricongiunzione, fermo restando l'onere a carico dei richiedenti, calcolato secondo i criteri fissati richiamati dalla norma stessa. A differenza della normale ricongiunzione che può essere richiesta nel FPLD - ai sensi dell'articolo 1, L. 29/79 - anche in costanza di contribuzione obbligatoria al Fondo EL e che riguarda tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data della relativa domanda, il trasferimento L. 122/2010 opera **solo** a condizione che il richiedente **abbia cessato il servizio** comportante l'iscrizione al Fondo Elettrici e **che in suo favore non sia stata liquidata la pensione a carico del Fondo stesso**.

**Con riguardo all'isopensione ex art. 4, L. 92/2012**, il lavoratore può chiedere all'INPS, al momento dell'istruttoria per il rilascio della certificazione, il calcolo della prestazione anche con le regole del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; nell'ipotesi che sia più favorevole l'importo della prestazione calcolata con le regole dell'AGO viene richiesto al diretto interessato l'invio di una apposita modulistica predisposta dall'Istituto, che dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta, con la quale si impegna a presentare - **al momento della cessazione dell'iscrizione al Fondo Elettrici** - la domanda di trasferimento oneroso L. 122/2010 ed a pagare l'eventuale onere in un'unica soluzione, pena la perdita della validità della certificazione.

Per alcuni lavoratori, in particolare quelli che hanno elementi variabili della retribuzione che non rientrano nella base imponibile dell'ex FPE (turnisti, reperibili, quadri, ecc.), spesso è più favorevole l'importo della pensione elaborata con le regole dell'AGO come stabilita nel contratto Enel (allegato).

Potrebbero trarre vantaggio anche gli iscritti al Fondo Elettrico che possono far valere contributi da apprendista non ricongiunti oppure contribuzione figurativa (CIG, malattia, maternità, ecc.) non riconosciuta al Fondo EL ai sensi dell'art. 3, L. 1079/71; potrà, infatti, essere utilizzata anche detta contribuzione per perfezionare i requisiti necessari per l'accesso all'isopensione, senza ricorrere alla ricongiunzione art. 2, L. 29/79 assai più dispendiosa.

Resta aperta la questione degli attuali isopensionati in quanto il tenore letterale della circolare INPS n. 142/2010 prevede la possibilità del trasferimento se ricorrono le due predette condizioni ovvero che il richiedente **abbia cessato il servizio** comportante l'iscrizione al Fondo e che in suo favore **non sia stata liquidata la pensione a carico del Fondo stesso**.

L'INPS non ha risposto al quesito, cioè se sia possibile anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e durante il periodo di fruizione dell'isopensione, chiedere il trasferimento della posizione assicurativa al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'AGO.

Gli uffici dell'INAS, il patronato della Cisl, sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per i calcoli sulla convenienza dell'eventuale trasferimento, valutando sia la possibile maggiore rendita previdenziale ma anche il costo del trasferimento oneroso, nonché per gli eventuali successivi adempimenti.

Il Vice Presidente Inas Cisl  
Domenico Milazzo



Il Segretario Generale FLAEI Cisl  
Amedeo Testa

